

Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO

- MISURA 112:** **Insediamiento di giovani agricoltori**
Articolo 20 (a) (ii) e 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii.
Articolo 13 e 14 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.
Allegato II, punto 5.3.1.1.2
- MISURA 121:** **Ammodernamento delle aziende agricole**
Articolo 20 (b) (i) e 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm.
ii.
Articolo 17 Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii., Allegato II,
punto 5.3.1.2.1
- MISURA 311:** **Diversificazione in attività non agricole**
Reg (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii., articolo 52 lett. (a) (i) e
articolo 53
Reg (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.6, Allegato II, punto
5.3.3.1.1

CRITERI SETTORIALI DI AMMISSIBILITÀ.

B.3 COMPARTO PRODUZIONI VEGETALI.

Frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, fungicoltura, vivai viticoli e frutticoli.

B.3.1 MACCHINE e ATTREZZATURE.

Sono ammesse le macchine e attrezzature come di seguito riportate, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia; limiti indotti dall'esigenza di rispondere ad una più congrua gestione delle risorse. Ogni azienda può richiedere una sola macchina per ogni tipologia, purché l'azienda non abbia beneficiato negli anni 2007-2008-2009 di contributi da parte della Provincia, per la medesima tipologia di macchinario.

L'operazione a7 "Health Check" prevede per il comparto ortofrutticolo e viticolo, l'acquisto di atomizzatori a basso volume e impatto. Sono ammesse le macchine e attrezzature come di seguito riportate, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia; limiti indotti dall'esigenza di rispondere ad una più congrua gestione delle risorse. Ogni azienda può richiedere una sola macchina per ogni tipologia, purché l'azienda non abbia beneficiato negli anni 2007-2008-2009 di contributi da parte della Provincia, per la medesima tipologia di macchina.

Atomizzatori a basso volume/impatto con dotazioni e caratteristiche che dovranno essere certificate dalla ditta venditrice, come esplicitate nell'allegato tecnico. Tale attrezzatura è limitata ad aziende che si impegnano alla dismissione di macchine obsolete e acquistate precedentemente all'anno 2000 e che presentano almeno due delle caratteristiche di obsolescenza riportate nel citato allegato tecnico. La spesa massima ammissibile è pari a Euro 10.000, elevabile a Euro 12.000 nel caso di certificazione Enama o Entam e con dotazione di sistema ugelli convogliatori girabili o torretta.

La detenzione della macchina oggetto di dismissione, dovrà essere attestata con specifica certificazione sostitutiva di atto notorio, mentre la sua eliminazione dal parco macchine aziendale, con un documento di presa in carico da parte della ditta fornitrice del nuovo atomizzatore, da allegare alla domanda di liquidazione.

ALLEGATO TECNICO
Dotazioni obbligatorie degli atomizzatori ammissibili a contributo, per i quali è richiesta la certificazione da parte della ditta fornitrice:
1. testina porta ugelli multipla;
2. ventola a volume d'aria variabile;
3. deflettori regolabili;
4. dotazione di serbatoio complementare;
5. per le macchine trainate omologazione per transito su strada e rispondente a normative di sicurezza.

Le macchine oggetto di dismissione devono possedere almeno due delle seguenti caratteristiche di obsolescenza:
1. testina monoungello;
2. macchine dotate di pompa ad alta pressione di erogazione superiore a 50 atm;
3. macchine dotate di serbatoio superiore ai 10 hl;
4. macchine munite di motore autonomo.

- Carri raccolta, per aziende frutticole che hanno una superficie a frutteto superiore a 3 ettari e nel limite massimo di spesa di Euro 25.000. Sono escluse le piattaforme portate.
- Macchine legate al cantiere di messa a coltura e raccolta per le aziende orticole con superficie non inferiore a mq. 5000.
- Raccogliatrici per il settore castanicolo e nocicolo, proposta da aziende con superficie minima coltivata a castagno o noce di mq. 2000.
- Scuotitrici per il settore olivicolo, proposte da aziende con superficie minima coltivata a oliveto di mq 1000.
- Limitatamente al comparto viticolo sono ammissibili le seguenti attrezzature: sfogliatrice e cimatrice, per aziende con superficie vitata superiore a 2 ettari e nel limite di una spesa massima relativa alle due attrezzature non superiore a Euro 15.000.
- Attrezzature, per aziende frutticole e viticole, per il solo diserbo meccanico sulla fila, alternativo al diserbo chimico (compreso il pirodiserbo). Limite massimo di spesa 7.000 euro
- Attrezzatura per lo sterro del materiale vivaistico per aziende vivaistiche frutticole e viticole. Limite massimo di spesa 5.000 euro.

B.3.2 STRUTTURE.

- Sono ammissibili interventi per la realizzazione e/o adeguamento di strutture e acquisto di attrezzature per la conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extra aziendale) con le seguenti limitazioni:
 - Nel comparto viti enologico saranno ammesse le spese sostenute da aziende viti-enologiche che operino in tale comparto da almeno un triennio e nello stesso anno di presentazione della domanda annuale abbiano vinificato almeno il 30% del quantitativo d'uva prodotto in azienda con una produzione di almeno 150 hl di vino. La sussistenza di tale requisito è accertata d'ufficio dal competente Servizio sulla base delle dichiarazioni di produzione vinicola. Nessun componente dell'impresa richiedente le agevolazioni alla data di presentazione della domanda deve essere socio di Cantine sociali. Si deroga da tale requisito per i soggetti che abbiano operato in qualità di soci o collaboratori presso imprese con attività di vinificazione, nelle quantità e nelle modalità sopra specificate, o in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o laurea, in ambito viti-enologico.